

## NOTA INFORMATIVA – REQUISITI PROFESSIONALI E CORSO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

L'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e s.i. stabilisce quali sono i requisiti professionali necessari per iniziare un'attività sia di **commercio che di somministrazione di alimenti e bevande**:

- corso professionale presso agenzie formative o enti convenzionati con le regioni.
- diploma o laurea equipollente tra quelli ricompresi dal Ministero Sviluppo Economico. Per conoscere i titoli di studio validi si fa riferimento alla [Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico \(MISE\) del 15 aprile 2011, n. 3642/C](#).
- vecchio REC del commercio e/o somministrazione (abolito nel 2006 ma tuttora valido come requisito)
- esercizio in proprio nel settore vendita/preparazione/somministrazione.
- esercizio come dipendente qualificato/coadiuvante/socio per almeno due anni negli ultimi cinque nel settore della preparazione o vendita o somministrazione di alimenti (comprovato da iscrizione a INPS).
- Per eventuali titoli di studio o professionali conseguiti all'estero occorre preventivamente rivolgersi al Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere il riconoscimento di validità.

### Chi deve possedere il requisito professionale

I requisiti professionali per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare e dal legale rappresentante oppure da un preposto (delegato)

I requisiti professionali non devono essere posseduti nel caso in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia rivolta ad una cerchia determinata di persone (es: presso alberghi e simili per gli alloggiati - nelle mense aziendali - nei circoli privati - in scuole, ospedali, comunità religiose - in stabilimenti militari, di polizia, di Vigili del Fuoco – sui mezzi di trasporto pubblico).

Il medesimo soggetto può essere nominato preposto per più esercizi, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità e non meramente nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.

La Legge regionale 29/12/2006 n. 38 – *disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande* all'art. 5 comma 3 prevede **l'obbligo, per i titolari o i delegati di pubblici esercizi, già in possesso di requisito professionale, di frequentare un corso triennale di aggiornamento (di 16 ore) presso gli enti e le agenzie formative convenzionate con la regione Piemonte.**

Il corso deve essere frequentato dai titolari o delegati di esercizi in attività.

La D.G.R. **25-1952 del 2015** stabilisce le modalità dei corsi e le materie e in quali trienni bisogna fare l'aggiornamento:

- 1° triennio 1/3/2010 – 1/3/2013
- 2° triennio 1/3/2013 – 1/3/2016
- 3° triennio 1/3/2016 – 1/3/2019
- 4° triennio 1/3/2019 – 1/3/2022
- 5° triennio 1/3/2022 – 1/3/2025
- 6° triennio 1/3/2025 – 1/3/2028 e così via

Il comune verifica l'assolvimento del corso entro 1 anno dalla scadenza del triennio ed invia apposita scheda di rilevazione alla regione Piemonte.

**Il mancato aggiornamento comporta la sanzione da € 500,00 a 2.700,00 ai sensi art. 16 bis e art. 21 c. 2 l.r. 38/2006 con pagamento in misura ridotta di € 900,00 in applicazione art. 16 legge 689/81.**